

ALLEGATO N. 1

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL' ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

ELENCO “A

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d

Recepimento)

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Recepimento regionale)

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 04/04/2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) n. 12 del 01/06/2005, concernente l’individuazione delle ZPS.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 31/05/2005, pubblicata sul BURM n. 20 del 01/08/2005, riguardante l’affidamento alla Società Botanica Italiana di un Progetto di ricerca per la cartografia CORINE LAND COVER e la distribuzione nei Siti Natura 2000 del Molise degli Habitat e delle specie vegetali ed animali di interesse comunitario. Tale studio è indispensabile e propedeutico all’assunzione di eventuali misure di conservazione ed alla elaborazione dei piani di gestione, laddove necessari.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 5 maggio 2008, pubblicata sul BURM n. 12 del 31/05/2008, riguardante la conclusione e l'approvazione delle risultanze del progetto di ricerca effettuato dalla Società Botanica Italiana.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 889 del 29 luglio 2008, pubblicata sul BURM n. 22 del 16/09/2008, di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 486 dell'11 maggio 2009, pubblicata sul BURM n. 12 del 1/06/2009, concernente la valutazione d'incidenza nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola consistono in:

- rispetto delle prescrizioni inerenti le attività agricole indicate negli allegati B e C della Deliberazione di Giunta Regionale n. 889 del 29 luglio 2008, che di seguito si riportano.

ALLEGATO " B " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 889 del 29 luglio 2008

"Misure di conservazione per tutte le tipologie di ZPS presenti nella Regione Molise"

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ZPS SI PROVVEDE A RECEPIRE I SEGUENTI DIVIETI:

- a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;*
- b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;*
- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva n. 79/409/CEE;*
- d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;*
- e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);*
- f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;*
- g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomachus pugnax), moretta (Aythya fuligula);*
- h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della Legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;*
- i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;*

- j)** distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- k)** realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- l)** realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli Enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 Kw.;
- m)** il divieto di cui alla lettera l), per il principio di precauzione, trova applicazione anche nelle Important Bird Area (IBA);
- n)** realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- o)** apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
- p)** svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
- q)** eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome con appositi provvedimenti;
- r)** eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- s)** esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'Ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- t)** conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
- u)** bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;

v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/2006;

w) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/2006.

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ZPS SI PROVVEDE A RECEPIRE I SEGUENTI OBBLIGHI:

a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;

b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle Regioni e dalle Province Autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi

non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente Autorità di gestione;

c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6, comma 11;

d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima Direttiva o comunque a priorità di conservazione.

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ZPS SI PROVVEDE A RECEPIRE LE SEGUENTI ATTIVITÀ DA PROMUOVERE ED INCENTIVARE:

- a) la repressione del bracconaggio;
- b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
- d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

A LLEGATO " C " ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 889 del 29 luglio 2008

“Misure di conservazione per ciascuna tipologia ambientale presente nelle ZPS designate nella Regione Molise”

In relazione all'assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento, si provvede a recepire le seguenti misure di conservazione:

1. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI APERTI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE

REGOLAMENTAZIONE DI:

- ☐ circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- ☐ avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (*Neophron percnopterus*), aquila reale (*Aquila chrysaetos*), aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), grifone (*Gyps fulvus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
- ☐ tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;
- ☐ pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:

- ☐ mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali estensive e in particolare recupero e gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;
- ☐ mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

2. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI FORESTALI DELLE MONTAGNE MEDITERRANEE

OBBLIGHI E DIVIETI:

☐ *obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.*

REGOLAMENTAZIONE DI:

- ☐ *circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;*
- ☐ *tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;*
- ☐ *avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (*Neophron percnopterus*), aquila reale (*Aquila chrysaetos*), aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), grifone (*Gyps fulvus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;*
- ☐ *attività forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari;*
- ☐ *apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.*

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:

- ☐ *attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;*
- ☐ *conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;*
- ☐ *mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;*
- ☐ *mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);*
- ☐ *conservazione del sottobosco;*
- ☐ *mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;*
- ☐ *gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;*
- ☐ *mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.*

3. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI MISTI MEDITERRANEI

OBBLIGHI E DIVIETI:

- ☐ *divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.*

REGOLAMENTAZIONE DI:

- ☐ *circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;*

- ☐ avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (*Neophron percnopterus*), aquila reale (*Aquila chrysaetos*), aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), lanario (*Falco biarmicus*), grifone (*Gyps fulvus*), gufo reale (*Bubo bubo*) e gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*) mediante elicottero,
- deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità;
- ☐ tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:

- ☐ conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- ☐ creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;
- ☐ conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agro-ecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
- ☐ conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- ☐ mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- ☐ mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
- ☐ mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- ☐ controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- ☐ ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
- ☐ ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;
- ☐ conservazione del sottobosco.

4. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI STEPPICI

OBBLIGHI E DIVIETI:

- ☐ divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario;
- ☐ divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.

REGOLAMENTAZIONE DI:

- ☐ pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso;
- ☐ circolazione sulle strade ad uso silvo-pastorale;
- ☐ costruzione di nuove serre fisse;
- ☐ dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale.

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:

- ☐ *conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agro-ecosistema tra cui alberi isolati, pozze di abbeverata, piccoli stagni;*
- ☐ *manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;*
- ☐ *mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;*
- ☐ *controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;*
- ☐ *ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi;*
- ☐ *pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo;*
- ☐ *pratiche pastorali tradizionali estensive.*

5. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI ZONE UMIDE

OBBLIGHI E DIVIETI:

- ☐ *divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;*
- ☐ *divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;*
- ☐ *obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.*

REGOLAMENTAZIONE DI:

- ☐ *taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;*
- ☐ *costruzione di nuove serre fisse;*
- ☐ *caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;*
- ☐ *trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura intensiva o semintensiva;*
- ☐ *attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;*
- ☐ *realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;*
- ☐ *epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'Ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;*
- ☐ *realizzazione di impianti di pioppicoltura;*
- ☐ *utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);*
- ☐ *pesca con nasse e trappole.*

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:

- ☐ *riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;*
- ☐ *messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare*

biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;

- ☐ *mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;*
- ☐ *incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;*
- ☐ *creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;*
- ☐ *creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;*
- ☐ *mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;*
- ☐ *mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;*
- ☐ *mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;*
- ☐ *interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;*
- ☐ *creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;*
- ☐ *mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;*
- ☐ *conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;*
- ☐ *trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;*
- ☐ *realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;*
- ☐ *gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;*
- ☐ *ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;*
- ☐ *conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;*
- ☐ *colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;*
- ☐ *adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.*

6. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI FLUVIALI

REGOLAMENTAZIONE DI:

- ☐ *taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;*
- ☐ *caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;*
- ☐ *realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;*
- ☐ *captazioni idriche e attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;*
- ☐ *impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;*

- ☐ interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'Ente gestore;
- ☐ utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
- ☐ interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:

- ☐ messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
- ☐ creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- ☐ riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- ☐ rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
- ☐ interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- ☐ realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- ☐ riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- ☐ gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- ☐ ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- ☐ conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
- ☐ adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

7. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI CORRIDOI DI MIGRAZIONE

OBBLIGHI E DIVIETI:

- ☐ divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

REGOLAMENTAZIONE DI:

- ☐ circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- ☐ utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:

- ☐ *conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;*
- ☐ *sorveglianza durante il periodo di migrazione.*

8. PER LE ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI VALICHI MONTANI, ISOLE E PENISOLE RILEVANTI PER LA MIGRAZIONE DEI PASSERIFORMI E DI ALTRE SPECIE ORNITICHE

OBBLIGHI E DIVIETI:

- ☐ *divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.*

ATTIVITÀ DA FAVORIRE:

- ☐ *riduzione dell'inquinamento luminoso*

2) rispetto delle prescrizioni, inerenti le attività agricole, stabilite con la Direttiva Regionale adottata con Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 486 dell' 11 maggio 2009, che di seguito si riporta.

Direttiva regionale per la valutazione d'incidenza di piani/programmi/interventi che possono interferire con le componenti biotiche ed abiotiche dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise in attuazione del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357, così come modificato con il D.P.R. 12 marzo 2003, n° 120.

Art. 1

Finalità

1. La presente direttiva disciplina il procedimento di valutazione d'incidenza in coerenza con quanto previsto all' art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, no357, così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n° 120, relativo ai piani e progetti che possono avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria (SIC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), individuati sul territorio regionale, rispettivamente, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Art. 2

Ambito di applicazione

- 1. Fatta salva la vigente normativa a livello nazionale del procedimento di Valutazione di Incidenza per le categorie progettuali riferibili alla competenza ministeriale, le disposizioni di cui alla presente direttiva si applicano ai piani, ai progetti ed agli interventi che possono avere incidenza significativa, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, sui SIC e sulle ZPS, che vanno a costituire la rete Natura 2000;*
- 2. Sono da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza anche gli interventi che, pur*

sviluppanosi al di fuori delle aree rientranti nella rete Natura 2000, per ragioni di prossimità, possano comunque avere incidenza su di essi;

3. Per i progetti soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale e/o alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale completa, ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia, che possono avere incidenza sui SIC e sulle ZPS, singolarmente o congiuntamente ad altri piani/programmi/interventi, la Valutazione d'Incidenza è ricompresa nell'ambito delle predette procedure. In tal caso, la documentazione da presentare dovrà contenere anche lo studio per la Valutazione di Incidenza, redatto ai sensi di legge e della presente direttiva. Analogamente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprende la Valutazione d'Incidenza.

Art. 3

Individuazione dell' autorità competente

1. L'Autorità competente a valutare l'incidenza sui SIC e sulle ZPS, dei piani/programmi/interventi di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, è il Servizio regionale Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, fatti salvi i casi in cui si verificano le condizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.. In questa ipotesi, l'Autorità competente è la Giunta Regionale, supportata nella decisione dalla valutazione redatta a cura del Servizio regionale Conservazione della Natura e V.I.A.;

2. Per piani/programmi/interventi che presentano riferimenti specifici sulla conservazione degli habitat e/o specie prioritarie, il Responsabile del Servizio Conservazione della Natura e V.I.A., potrà avvalersi per la Valutazione d'Incidenza degli esperti in botanica e zoologia, nominati in seno al Comitato Tecnico VIA, o con specifico provvedimento amministrativo;

3. Ai predetti esperti saranno corrisposti i compensi spettanti ai componenti esperti esterni del Comitato Tecnico V.I.A.

Art. 4

Valutazione di incidenza in aree protette

1. Qualora il SIC o la ZPS ricade in area protetta, nazionale o regionale, come definita dalla Legge n°394 del 6 dicembre 1991 e dalla Legge Regionale n° 23 del 20 ottobre 2004, la valutazione d'incidenza dei piani, dei progetti e degli interventi di cui all' art. 2 della presente direttiva è effettuata dal Servizio regionale Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale, sentito il parere dell'Ente gestore dell'area protetta;

2. Il parere dell'Ente gestore dell'area protetta, viene acquisito anche nel caso in cui i piani/programmi/interventi di cui all'art. 2 della presente direttiva, si sviluppano al di fuori dell' area protetta che, per ragioni di prossimità, possono avere incidenza sulla stessa.

Art. 5

Esclusioni

1. Non sono soggetti alla disciplina della presente direttiva i piani/programmi/interventi, di rilevanza nazionale, sottoposti a procedura di Valutazione d'Incidenza nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero dell' Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare.

2. I piani/programmi/interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui SIC e sulle ZPS, oppure che risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei predetti siti secondo finalità di conservazione, per i quali non è richiesta la Valutazione di Incidenza, sono:

- a) piani ed interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano della stessa adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali sulla Gestione dei Siti Natura 2000;*

- b) b) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n° 357/97, ed a quelle previste nella D.G.R. n° 889 del 29 luglio 2008 ad oggetto "...";
- c) interventi in aree individuate, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione idonee per la trasformazione urbanistica-edilizia, la cui valutazione d'incidenza sia stata svolta ai sensi del D.P.R. n° 357/97 e s.m.i., nell'ambito della procedura approvativa dello strumento stesso;
- d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che non ricadono in habitat prioritari o di interesse comunitario e che non comportino aumento della superficie occupata, né modificano la destinazione d'uso dell'area circostante;
- e) normali pratiche agronomiche su terreni già coltivati, che non comportano il dissodamento dei prati naturali e dei prati pascoli, né la riduzione di superficie boscata;
- f) normali pratiche zootecniche e di pascolamento su suoli prativi, anche a fini antincendio, effettuate con carichi di bestiame per ettaro/anno adeguato alle norme vigenti in materia;
- g) pascolamento di suini con carico per ettaro/anno adeguato alle norme vigenti in materia, purché non sia effettuato su habitat prioritari, sia prativi che forestali;
- h) realizzazione di recinzioni con l'impiego di conduttori elettrici (pastore elettrico) purché l'attività di pascolamento sia effettuata secondo quanto previsto ai punti e) ed f) che precedono;
- i) realizzazione di recinzioni in legno o rete metallica e di muretti a secco, anche su prati naturali e prati-pascoli, di altezza complessiva non superiore a mt1,20, purché eseguiti senza l'uso di filo spinato, muniti di varchi di dimensione idonea per il passaggio della fauna, almeno 1 passaggio ogni 50 mt circa, considerando un animale di taglia simile alla lepre;
- j) realizzazione di recinzioni in legno o in rete metallica e di muretti a secco a tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche in pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0,5 ha;
- k) realizzazione di piccoli invasi o serbatoi d'acqua volti a consentire l'abbeveraggio del bestiame al pascolo, purché siano realizzati in modo da non costituire trappole per la piccola fauna e, preferibilmente, in modo che possano essere utilizzati anche dall'avifauna per abbeverarsi, sempre che le opere non siano previste in habitat prioritario o di interesse comunitario;
- l) utilizzazioni boschive, in linea con le prescrizioni di massima e di polizia forestale, che non ricadono in habitat prioritario o di interesse comunitario e garantiscono:
 - a. il rilascio di almeno 2 alberi/ha deperienti in piedi, di diametro medio o superiore rispetto a quello delle piante rilasciate, per favorire la fauna invertebrata, l'avifauna ed i chiroterti (devono essere individuati, a tale scopo, gli alberi della stessa specie delle matricine o di quelle da rilasciare);
 - b. il rilascio in bosco di almeno 2 alberi/ha da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito (devono essere individuati a tale scopo gli alberi della stessa specie delle matricine o di quelle da rilasciare e dovranno riportare un cerchio di vernice gialla);
 - c. che le operazioni di taglio e di sgombero delle tagliate non devono essere effettuate durante i periodi riproduttivi della fauna di interesse comunitaria e prioritaria presente nel SIC o nella ZPS dove ricade l'utilizzazione boschiva;
- m) altre operazioni selvicolturali (avviamento all'alto fusto, diradamenti, ecc) e gli interventi di miglioramento boschivo, in linea con le prescrizioni di massima e di polizia forestale, che non ricadono in habitat prioritario o di interesse comunitario;
- n) interventi di ricostituzione boschiva e di rimboschimento, in linea con le prescrizioni di massima e di polizia forestale, che non ricadono in habitat prioritario o di interesse comunitario, fatta eccezione per quei SIC o ZPS dove tali interventi determinano una vulnerabilità sul sito stesso (Es. Sito calanchivo);

- o) operazioni selvicolturali (utilizzazioni, diradamenti, miglioramenti boschivi, realizzazioni di piste forestali, ecc) che, pur ricadenti in habitat prioritario o di interesse comunitario, sono previsti nei piani di gestione forestali in vigore già sottoposti a valutazione d'incidenza. Lo stesso discorso vale anche per i piani di taglio di comprensori boschivi, pubblici o privati, ricadenti nello stesso SIC o nella stessa ZPS;
- p) operazioni di selvicoltura naturalistica, da individuare in un regolamento forestale condiviso dalla struttura regionale competente in materia di valutazione d'incidenza, finalizzate alla conservazione ed alla tutela degli habitat prioritari o di interesse comunitario individuati nei SIC e nelle ZPS presenti sul territorio regionale;
- q) miglioramento e ripristino dei prati naturali o dei prati-pascoli mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea costituenti una formazione vegetale non ancora classificabile bosco, in base alla vigente normativa regionale, e la risemina delle aree lavorate o manomesse con l'utilizzo esclusivo di fiorume di specie di origine autoctona o sementi di specie erbacee selvatiche di origine autoctona, purché il taglio non venga effettuato durante i periodi riproduttivi della fauna prioritaria o di interesse comunitaria;
- r) manutenzione ordinaria del patrimonio infrastrutturale stradale esistente;
- s) manutenzione straordinaria del patrimonio infrastrutturale stradale esistente, purché non comporti cambio di destinazione d'uso e sempre che l'area di cantiere non interessi habitat prioritari o di interesse comunitario;
- t) manutenzione delle strade e piste forestali transitabili, mediante l'eliminazione della vegetazione, la sistemazione del fondo stradale realizzata senza apporto di materiale alloctono, con eventuali mirati allargamenti della carreggiata fino ad una larghezza complessiva {compreso le cunette in terra) comunque non superiore a tre metri e la realizzazione di modeste opere di regimazione delle acque meteoriche, purché tali interventi non vengano effettuati durante i periodi riproduttivi della fauna prioritaria o di interesse comunitario;
- u) manutenzione dei sentieri per trekking e dei percorsi naturalistici esistenti (sentieri con larghezza massima di 2 mt e non percorribili con alcun mezzo meccanico a motore);
- v) realizzazione di condotte sotterranee su sedime coincidente con strade e piste forestali, con ripristino dello stato dei luoghi eseguito con l'utilizzo del solo materiale proveniente dagli scavi, previa lavorazione dello stesso materiale per renderlo idoneo al riutilizzo e purché l'intervento nel suo complesso non ecceda il sedime della strada o della pista, e sempre che tali interventi non vengano effettuati durante i periodi riproduttivi della fauna di interesse comunitaria;
- w) realizzazione di serbatoi d'acqua a fini antincendio, di superficie inferiore a 75 mq, purché non interessano habitat prioritari o di interesse comunitario, da realizzare in modo da non costituire trappole per la fauna ed in modo da consentire l'abbeveraggio della stessa;
- x) ripulitura di scarpate stradali ai fini antincendio;
- y) costruzione di piccoli manufatti e impianti tecnologici nei terreni di pertinenza di abitazioni e strutture aziendali agricole quali stalle, cantine, capannoni, fienili, purché non interessano habitat prioritario o di interesse comunitario;
- z) piccoli movimenti di terra e roccia con superficie inferiore a 200 mq e volume inferiore a 20 mc, realizzati in aree di pertinenza di abitazioni e strutture aziendali agricole quali stalle, cantine, capannoni, fienili, purché non interessino habitat prioritari o di interesse comunitario;
- aa) costruzione di recinzioni e muri di cinta relativi alle pertinenze di abitazioni e strutture aziendali agricole quali stalle, cantine, capannoni, fienili, purché non interessino habitat prioritari o di interesse comunitario;
- bb) piccole opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio volte al consolidamento, alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, purché realizzate mediante tecniche di ingegneria naturalistica e con la risemina mediante l'utilizzo esclusivo di fiorume di specie di origine autoctona o sementi di

specie erbacee selvatiche di origine autoctona, sempre che i lavori non vengano effettuati durante i periodi riproduttivi della fauna prioritaria o di interesse comunitaria.

3. Resta inteso che, gli interventi di cui alle lettere che precedono, esclusi dalla Valutazione d'Incidenza, dovranno essere comunque eseguiti con modalità tali da evitare, mitigare o annullare, effetti e/o interferenze negative sulla fauna e sulla flora, con particolare attenzione a quelli provocati dall' aumento di polveri e rumori.

4. Per gli interventi esclusi dalla valutazione d'incidenza, di cui all'elenco che precede, va comunque effettuata una auto-dichiarazione, utilizzando lo schema di cui all'allegato " A" della presente direttiva, da trasmettere, opportunamente compilato e firmato, unitamente alla documentazione in essa elencata, al Servizio Conservazione della Natura, agli Enti/Autorità che svolgono attività di prevenzione e controllo sul territorio regionale ed all' Amministrazione comunale competente territorialmente.

Art. 6

Modalità di partecipazione al pubblico

1. La partecipazione al pubblico dell'iter istruttorio relativo a piani/programmi/interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità, V.I.A. e VAS, come disciplinato dalla legge regionale e statale in materia, è assicurata dalla pubblicazione dell'avviso secondo le modalità previste dalle stesse normative.

2. La partecipazione al pubblico dell'iter istruttorio relativo a piani/programmi/interventi ed opere che non sono soggette a verifica di assoggettabilità, a V.I.A ed a VAS secondo la normative vigenti, deve essere assicurata dal soggetto proponente/procedente con avviso, da far esporre per almeno 15 giorni, all'albo pretorio e sul sito WEB delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, che deve contenere le seguenti informazioni:

a) cartografia in scala 1 :5.000 contenente la localizzazione dell'intervento e del cantiere necessario alla realizzazione;

b) indicazione degli estremi catastali (foglio e particella) su cui ricade l'intervento;

a) descrizione dettagliata dell'intervento, delle modalità operative per l'esecuzione dei lavori e del cantiere;

3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione ed eventualmente di presentare osservazioni entro, e non oltre, 15 giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione dell'avviso, al Servizio Conservazione della Natura, agli Enti/Autorità che svolgono attività di prevenzione e controllo sul territorio regionale ed all'Amministrazione comunale competente territorialmente.

Art. 7

Modalità di presentazione e contenuti della Relazione di Incidenza di cui all'allegato G del D.P.R..357/1997

1. Lo Studio per la Valutazione di Incidenza (S.V.I.) deve essere trasmesso, in formato cartaceo ed informatico, compatibile con i programmi software maggiormente in uso (Word, Access, Excel, ArcGis, ecc.) all' Autorità competente, di cui all'art. 3 della presente direttiva, a cura del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione conclusiva per la realizzazione dell'intervento. Nel caso di operazioni forestali (tagli boschivi, diradamenti, ecc) o di interventi per i quali non è individuato specificatamente, nella normativa di settore vigente, il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione e/o permesso a realizzare l'intervento, lo S. V.I. potrà essere trasmesso direttamente all'autorità competente dal soggetto interessato.

2. Lo S.V.I. deve illustrare, sotto il profilo tecnico, scientifico e naturalistico, tutte le argomentazioni necessarie a sostenere le valutazioni esposte, dando prova di conoscere le caratteristiche del sito in trattazione con riferimento ai contenuti della scheda del formulario standard Natura 2000, e deve contenere anche informazioni sulle possibili perturbazioni causate

dal piano/programma/intervento in esame.

3. Lo SVI deve essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nell'allegato "B" della presente direttiva e deve essere predisposto preferibilmente da un gruppo interdisciplinare ed obbligatoriamente firmato da un professionista con esperienza specifica, documentabile in campo naturalistico ed ambientale, nonché, se diverso, dal progetto sta del piano/programma/intervento. L'Autorità competente di cui all'art. 3 della presente direttiva, si riserva comunque di richiedere la presentazione di specifico curriculum vitae comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali.

4. L'autorità competente, di cui all'articolo 3 della presente direttiva, effettua la Valutazione d'Incidenza entro sessanta giorni dal ricevimento dello S.V.I. di cui ai commi 1,2 e 3, e può chiedere una sola volta l'integrazione dello stesso. Nel caso in cui l'autorità competente chieda integrazioni allo S.V.I., il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla medesima autorità. Resta inteso, che qualora le integrazioni prodotte non consentono di valutare in concreto la significatività degli effetti e/o interferenze sul sito Natura 2000, non si procederà alla valutazione dandone adeguata motivazione al richiedente.

5. L'autorità competente, con proprio provvedimento, sulla base dello S.V.I., redatto ai sensi dell'allegato "G" del D.P.R. 8 settembre 1997, n°357, così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n°120, e secondo le modalità di cui ai punti che precedono, esprime una valutazione sulla base delle risultanze della matrice di screening, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato "C", in linea con quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE, sulla significatività dell'incidenza del piano/programma/intervento su un determinato sito Natura 2000.

6. Le decisioni in merito alla valutazione d'incidenza devono essere sempre improntate al principio di precauzione proporzionalmente al piano/programma/intervento e al sito in questione. Per i progetti/piani di esigua entità l'autorità competente può concludere che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che vi saranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività. L'autorità competente deve decidere sulla base dello SVI prodotto, delle conoscenze, dello status di classificazione e di conservazione del sito Natura 2000. In ogni caso, per la valutazione, l'autorità competente fa riferimento alla "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE" della Commissione Europea".

Art. 8

Fasi della valutazione

1. La valutazione d'incidenza sarà espletata per livelli, come di seguito individuati:

Livello I: processo che individua le implicazioni potenziali di un piano/programma/intervento su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani/programmi/interventi. In particolare, tale livello di valutazione ha la finalità di determinare il possibile grado di significatività delle incidenze del piano/programma/intervento sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani/programmi/interventi, tenendo conto della struttura e della funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.

Questa fase termina con la valutazione della significatività, in particolare con i seguenti enunciati: "E' possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000...", oppure "In base alle informazioni fornite, è probabile che si producano effetti significativi, ovvero permane un margine di incertezza che richiede una valutazione appropriata".

Livello II: In caso di incidenza negativa, sarà necessario individuare le misure di mitigazione efficaci per ridurla o annullarla. Nel caso in cui, nonostante le misure di mitigazioni, permane un rischio elevato sulla compromissione del sito Natura 2000, ossia che prefigura effetti significativi negativi sullo stesso, si rende necessario passare al livello successivo di valutazione.

Livello III: qualora permangono le incidenze negative significative, dovranno essere valutate altre eventuali soluzioni alternative al piano/programma/intervento tali da prevenire o eliminare gli effetti che possono pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000;

Livello IV: nel caso in cui non si intravedano modalità alternative alla proposta di piano/programma/intervento e permane l'incidenza negativa, l'autorità proponente/procedente competente in materia dovrà motivare le ragioni imperative di rilevante interesse pubblico per cui il piano/programma/intervento deve essere comunque realizzato. Conseguentemente saranno individuate e valutate le eventuali misure di compensazione da concordare con il competente Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

2. Per ciascun livello sarà valutata la necessità o meno di procedere al livello successivo. Qualora al termine del Livello I si giungerà alla conclusione che non sussistono incidenze negative significative sul sito Natura 2000, non si renderà necessario procedere ai livelli successivi della valutazione e così via.

Art. 9

Effetti di cumulo

1. Lo SVI dovrà tener conto degli effetti di cumulo. Questi ultimi si riferiscono alle incidenze o interferenze provocate dal piano/programma/intervento preso in esame che si andrebbero ad aggiungere eventualmente alle stesse incidenze o interferenze provocate da altri piani/programmi/interventi esistenti e/o proposti sul sito Natura 2000.

2. Gli effetti di cumulo assumono un aspetto importantissimo per poter valutare l'interesse delle incidenze che possono pregiudicare l'integrità di un sito Natura 2000. Infatti si potrebbe verificare che la perturbazione generata da un singolo progetto (emissione di polveri, rumore, ecc.) non abbia un'incidenza significativa sul sito Natura 2000, ma questa in aggiunta alle perturbazioni provenienti da altri piani/programmi/interventi, l'incidenza potrebbe diventare significativa ai fini dell'integrità dello stesso sito Natura 2000.

3. Lo SVI, per quanto attiene agli effetti di cumulo, deve considerare alcuni aspetti importanti:

- la determinazione degli impatti potenziali in termini di cause, modalità ed effetti;*
- la definizione di ipotetici confini delle interferenze di progetti o fonti d'impatto, da valutare cumulativamente, anche se sono ubicati in aree distanti fra loro;*
- la valutazione attenta delle possibilità di mitigazione e la loro messa in atto nel caso in cui due o più fonti d'impatto agiscono in maniera combinata nel creare un'incidenza significativa;*

4. Per i tagli boschivi, al fine di poter valutare gli effetti di cumulo, è necessario effettuare lo SVI su piani di taglio pluriennali riferiti ai beni silvani di proprietà comunale, o ad interi comprensori boschivi, di proprietà pubblica o privata, o alle proprietà boschive di privati, anche se divise in più appezzamenti, che influenzano lo stesso sito Natura 2000.

5. Un programma dei tagli ed il relativo SVI complessivo dovrà essere eseguito anche per i tagli della vegetazione presente lungo le sponde dei fiumi e/o torrenti ricadenti nei siti Natura 2000, qualora il programma d'interventi sia ritenuto funzionale alla corretta manutenzione idraulica dal Servizio regionale competente in materia. In analogia, la stessa considerazione è valida anche per le asportazioni dei materiali litoidi dall'alveo dei corsi d'acqua che andranno considerati, dal Servizio regionale competente per materia, nell'ambito di un intervento/programma opportunamente predisposto.

Art. 10

Misure di mitigazioni

1. Le misure di mitigazione sono definite come misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto/interferenza negativa di un piano o progetto durante o dopo la sua

realizzazione.

2. Le misure di mitigazione vanno valutate a seconda degli effetti negativi che il progetto/piano può provocare (isolatamente o in congiunzione con altri progetti/piani). Spetta all' autorità competente determinare il livello di mitigazione richiesto, tenendo in considerazione i suggerimenti delle autorità preposte alla conservazione della natura e dei proponenti del progetto/piano. Le misure di mitigazione dovrebbero sempre rispondere ai principi più in alto della gerarchia di opzioni preferenziali, ossia evitare gli effetti alla fonte. Per valutare le misure di mitigazione è necessario procedere come segue:

- elencare ogni misura che deve essere introdotta (limiti acustici, nuovi alberi, ecc);
- spiegare in che modo le misure consentiranno di scongiurare gli effetti negativi sul sito;
- spiegare in che modo le misure consentiranno di ridurre gli effetti negativi sul sito;

Quindi per ciascuna misura elencata, sarà necessaria:

- comprovare il modo in cui sarà garantita ed attuata indicando i relativi responsabili;
- comprovare il grado di possibilità di riuscita;
- indicare un calendario del progetto/piano in cui saranno evidenziati i tempi di attuazione di tali misure;
- comprovare le modalità di monitoraggio di tali misure e le modalità per porre rimedio nel caso in cui le misure non dovessero dare l'esito atteso.

3. I proponenti di piani e progetti sono spesso incoraggiati a includere fin dall'inizio le misure di mitigazione nelle loro proposte. E' importante tuttavia osservare che, fin dal livello I, la proposta di piano o intervento dovrebbe essere effettuata senza tenere conto delle misure di mitigazione che sono state incorporate nello stesso progetto o piano al fine di azzerare o ridurre l'impatto su un sito Natura 2000. La nozione di mitigazione efficace proposta dai proponenti potrebbe non essere condivisa dall'autorità competente o dagli altri interlocutori.

Per garantire la massima obiettività della valutazione, l'autorità competente deve analizzare innanzitutto il piano o progetto a prescindere da qualsiasi misura di mitigazione in esso incorporata. Gli effetti negativi sui siti Natura 2000 possono essere attenuati in maniera efficace soltanto una volta che tali effetti sono stati pienamente riconosciuti, valutati e comunicati. Soltanto a quel punto l'autorità competente è chiamata a tenere delle consultazioni allo scopo di stabilire il tipo ed il livello di mitigazione più idoneo.

Art. 11

Soluzioni alternative

1. I proponenti di piano/programma/intervento dovranno prendere in considerazione le soluzioni alternative già nelle prime fasi di sviluppo del piano/programma/intervento stesso. In pratica, l'esame delle soluzioni alternative da parte dei proponenti di piani o progetti dovrebbe costituire la prima fase del processo nella metodologia di valutazione.

2. Ai sensi della direttiva "Habitat", spetta all'autorità competente decidere in merito all'esistenza o meno di soluzioni alternative. Tale decisione dovrà essere presa soltanto una volta conclusa la fase della valutazione di primo livello, di cui all'art. 8 della presente direttiva, in cui è stato appurato che potrebbero sussistere conseguenze negative che possono compromettere l'esistenza del sito Natura 2000.

3. Qualora si stabiliscono le condizioni di cui al precedente comma, l'autorità competente dovrà prendere in considerazione una gamma di soluzioni che possono comprendere sia le alternative già esaminate dal proponente di un piano o progetto, sia altre soluzioni alternative proposte da altri interlocutori. L'autorità competente può ritenere che esistano altre soluzioni alternative anche nel caso in cui il proponente di un piano/programma/intervento abbia dimostrato di avere già preso in considerazione una gamma di soluzioni alternative durante la fase di progettazione. Lo SVI deve ampiamente documentare le soluzioni alternative considerate e il rispettivo impatto sul sito Natura 2000.

4. L'autorità competente, qualora decida in merito all'esistenza di una soluzione alternativa non

individuata dal proponente, valuterà la significatività degli effetti della stessa sul sito Natura 2000 sulla base dello S.V.I. da redigere a cura del proponente, secondo l'iter procedurale originario, compreso le modalità di partecipazione al pubblico di cui all'art. 6 della presente direttiva.

Art. 12

Motivi imperativi di Interesse Pubblico

1. Dopo avere appurato l'esistenza di possibili soluzioni alternative occorre considerare se sono in essere motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI). La valutazione di tali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico esula dal contenuto della presente direttiva e, comunque va determinato, da apposita autorità competente, in base alle seguenti considerazioni:

- a) l'interesse pubblico deve essere rilevante: è chiaro quindi che non tutti i tipi di interesse pubblico, di natura sociale o economica, sono sufficienti, in particolare se contrapposti al peso particolare degli interessi tutelati dalla direttiva ""habitat" (cfr. ad esempio il considerando n° 4, dove si parla di patrimonio naturale della Comunità) (cfr. allegato I, punto 10);*
- b) in questo contesto, sembra necessario assumere che l'interesse pubblico possa essere rilevante unicamente se ritratta di un interesse a lungo termine; gli interessi economici a breve termine o altri interessi che apporterebbero soltanto benefici a breve termine per la società non sembrano sufficienti per superare in importanza gli interessi di conservazione a lungo termine tutelati dalla direttiva ""habitat".*

2. E' ragionevole considerare che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si riferiscono a situazioni dove i piani o progetti previsti risultano essere indispensabili:

- nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare i valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);*
- nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;*
- nel quadro della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.*

3. Nel caso degli habitat prioritari, i progetti o piani atti a provocare effetti negativi possono essere adottati soltanto se connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relativi a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente oppure, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

4. I casi modello rivelano che alcune condizioni possono essere incluse nei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, a condizione di essere adeguatamente documentate:

- progetti o piani per i quali esiste una necessità pubblica o ambientale dimostrabile;*
- progetti o piani che mirano al miglioramento della salute e/o sicurezza pubblica;*
- progetti o piani che mirano a tutelare la vita umana.*

E' opportuno osservare che tali condizioni devono essere ""rilevanti", nel senso di essere superiori all'interesse generale di mantenimento dello stato di conservazione di un sito. I progetti o piani che rientrano interamente nella sfera d'interesse di società o individui non sono contemplati tra i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Si osservi altresì che la rassegna di interessi deve essere presa in esame soltanto nel caso in cui si sia appurato che non esistono soluzioni alternative.

Art. 13

Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa

1. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, l'autorità competente, unitamente alle Strutture regionali e/o Amministrazioni competenti in materie ambientali, individuate dalla stessa autorità competente, ed agli Enti territorialmente interessati, adottano ogni misura compensativa necessaria a garantire la coerenza globale della

rete «Natura 2000», dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le finalità di cui all'articolo 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357, così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, no120.

2. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritarie, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Art. 14

Misure di compensazione

1. Prima di procedere alla valutazione di un piano/programma/intervento che determina un'incidenza negativa su un sito Natura 2000, sarà necessario individuare e motivare le eventuali misure compensative da mettere in atto per contrastare gli effetti negativi. Le misure verranno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di intensificazione della coerenza globale di Natura 2000. Per essere accolte le misure di compensazione devono:

- essere rivolte, in adeguata proporzione, agli habitat e alle specie su cui pesa l'incidenza negativa;
- riferirsi alla stessa regione biogeografia nello stesso Stato membro e devono essere localizzate nelle immediate vicinanze dell'habitat dove si produrranno gli effetti negativi del piano/programma/intervento;
- prevedere funzioni comparabili a quelle che hanno giustificato i criteri di scelta del sito originario;
- avere obiettivi chiari in termini di attuazione e di gestione in modo da poter garantire il mantenimento o l'intensificazione della coerenza di Natura 2000.

2. Dalle risposte alle domande riportate nella matrice di screening di cui all'allegato "c" della presente direttiva, è possibile desumere se le misure compensative possono avere esito positivo nel mantenere o intensificare la coerenza globale della rete Natura 2000. Nella stessa matrice dovranno essere riportati anche i relativi risultati di tale valutazione.

3. La valutazione delle misure compensative, attraverso meccanismi giuridicamente vincolanti, dovrà garantire che siano salvaguardati, a lungo termine, gli interessi di conservazione della rete Natura 2000. Per questo è necessario che il sito oggetto alla compensazione rimanga allo stesso titolare per tutta la durata dell'azione compensativa, che siano elaborati piani di gestione con obiettivi chiari e conseguibili a breve, medio e lungo termine e che siano attuati meccanismi di monitoraggio.

4. Il monitoraggio è particolarmente importante, in quanto garantisce che siano conseguiti gli obiettivi di conservazione di Natura 2000. In una prospettiva a lungo termine il monitoraggio rientra inoltre tra le prassi migliori indicate dalla valutazione d'impatto ambientale e costituisce un requisito della direttiva adottata sulla valutazione ambientale strategica.

Art. 15

Informazione

1. L'autorità competente provvede a comunicare annualmente, ai sensi dell' art. 13 del D.P.R n° 357/97 e s.m.i., al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione contenente le informazioni sulle eventuali misure di compensazioni adottate e le valutazioni degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola consistono in:

– obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti; A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

Recepimento)

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, gli impegni applicabili a livello delle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell’azienda o di terzi sono quelli di seguito indicati.

L’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l’agricoltore ricopre:

Ruolo dell’agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l’agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all’utilizzatore le condizioni

	tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).

Recepimento regionale)

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 25/05/1993, pubblicata sul BURM n. 15 del 01/07/2003, recante direttiva regionale per lo spargimento sul suolo agricolo dei liquami e delle deiezioni zootecniche e per il rilascio delle autorizzazioni previste per la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1579 del 30/11/2004, già pubblicata sul BURM n. 2 del 01/02/2005 e in attesa di definitiva pubblicazione in forma integrale, recante direttiva regionale per la protezione delle acque e dell'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1023 del 21/07/2006, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al BURM n. 29 del 16/10/2006, approvazione piano nitrati.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola consistono nel rispetto del

PIANO D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI (punto 6, 7 e 8 del Piano Nitrati)

6.1 Ambito di applicazione

Il presente programma d'azione disciplina le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/99 e da piccole aziende agroalimentari. La disciplina delle precedenti matrici esula da quanto previsto dal D.Lgs 22/97 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e da quanto disposto nel Reg. CE n. 1774/92 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002 relativo alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

In particolar modo le seguenti prescrizioni riguardano le aree individuate come ZONE VULNERATE (Piana del Biferno, Piana del Volturno-Area dell'Agro del comune di Venafrò) e in FASE DI VULNERAZIONE (Piana del Volturno-Area dell'agro del comune di Sesto Campano) mentre per le zone di attenzione o a bassa vulnerabilità si rimanda a quanto disposto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", raccomandando per queste ultime ulteriori studi e indagini relativamente all'evoluzione temporale dello stato ambientale degli acquiferi e del carico antropico.

6.2 Definizioni

Ai fine del presente Programma si definisce:

- a) Consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti che l'allevatore dichiara di allevare;*
- b) Stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e sue modificazioni*
- c) Effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;*
- d) Liquami: effluenti di allevamento non palabili costituiti dalla miscela di stallatico, perdite di abbeverata, residui alimentari, acque di veicolazione delle deiezioni; sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:*
 - i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;*
 - i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;*
 - le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;*
 - le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;*
 - i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.*
- e) Letami: effluenti di allevamento palabili costituiti dalla miscela di stallatico, perdite di abbeverata, residui alimentari e materiali ligneo-cellulosici, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:*
 - le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;*
 - le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;*
 - le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici;*
 - i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;*
- f) Stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento;*

- g) *Accumulo di letami*: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione;
- h) *Trattamento*: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agro-alimentari al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e di ridurre i rischi igienico-sanitario;
- i) *Destinatario*: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;
- j) *Fertirrigazione*: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame.
- k) *Allevamenti di piccole dimensioni*: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3000 Kg;
- l) *Area aziendale omogenea*: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
- m) *Codice di buona pratica agricola (CBPA)*: il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.102 del 4 maggio 1999;
- n) *Allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti*: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente decreto si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso.
- o) *Concime*: per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla legge 748/84;
- p) *Ammendante e correttivo*: per ammendante e correttivo si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno (legge 748/84);
- q) *Fertilizzante azotato*: qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicabili al suolo per favorire la crescita delle colture; sono compresi gli effluenti zootecnici, le acque reflue provenienti dalle aziende e da piccole aziende agroalimentari, i fanghi ed i fertilizzanti;
- r) *Applicazione al terreno* l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interrimento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno;
- s) *Utilizzazione Agronomica*: la gestione di effluenti di allevamento, ovvero acque reflue, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo e fertirriguo, nonché l'applicazione di concimi azotati ed ammendanti organici di cui alla legge 748/84;
- t) *Acque reflue*: acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b), e c) del D. Lgs. 152/99 e da piccole aziende agroalimentari.
- u) *Azienda agricola, forestale e zootecnica*: unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, situati nello stesso comune oppure in comuni diversi, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, società o ente che ne sopporta il rischio sia da solo che in forma associata.
- v) *Piccole aziende agro-alimentari*:
 - per il settore vitivinicolo: le aziende con una produzione annua massima di 200.000 litri di vino;
 - per il settore lattiero caseario: le aziende il cui latte lavorato è uguale o inferiore a 2.000.000 di litri per anno;

- per i settori di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli ed industrie conserviere: le aziende con una produzione annua massima di 1.000.000 di kg di prodotto.
- w) *Corso d'acqua naturale*: corso d'acqua, di qualsiasi ordine, appartenente al reticolo naturale;
- x) *Corsi d'acqua superficiali significativi*: sono considerati significativi i seguenti corsi d'acqua:
 - tutti i corsi d'acqua naturali di primo ordine il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km²;
 - tutti i corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 400 km²;
 - tutti i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto, in un anno ideologico medio, portata uguale a zero per meno di 120 giorni l'anno.

Per quanto non specificatamente previsto in tale paragrafo, restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 ed all'Allegato 1 al punto 1 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

7 REGOLAMENTO, DIVIETI E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI

7.1 Uso degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

7.1.1 Criteri generali di utilizzazione agronomica

L'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettera a), b) e c), del D. Lgs 152/99 e dalle altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenuti, ed è consentita alle seguenti condizioni:

- a) *la tutela dei corpi idrici e per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 4 e succ. del decreto;*
- b) *la produzione, da parte degli effluenti e delle acque reflue, di un effetto concimante e/o ammendante sul terreno e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;*
- c) *il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela dell'ambiente ed urbanistiche, le disposizioni di cui all'art. 21 del D. Lgs. 152/99, che reca la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.*

L'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettera a), b) e c), del D. Lgs 152/99 e dalle altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente in funzione del fabbisogno delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Tutte le pratiche agricole che si svolgono sul territorio molisano devono applicare il Codice di Buona Pratica Agricola, così come individuato dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Molise.

7.1.2 Apporti massimi complessivi di azoto da effluenti di allevamento

Per ciascun insediamento zootecnico il quantitativo di effluenti di allevamento applicato ogni anno ai terreni non deve superare un determinato valore espresso in termini di kg di azoto x ettaro x anno sono fissati i seguenti apporti massimi di azoto in campo:

- **zone vulnerate e/o in fase di vulnerazione**: con patologia di affezione da nitrati verificata attraverso il monitoraggio delle acque sotterranee, è ammesso lo spandimento di liquami e letame in quantità non superiore ad un contenuto di azoto di 170 kg x ettaro

e x anno, comprensivo di quello depositato dagli animali stessi. La Regione valuterà, in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e delle colture, se durante e dopo i primi quattro anni di applicazione del programma di azione, fare istanza al Ministero dell'ambiente per lo spargimento di quantitativi di effluenti di allevamento diversi da quelli sopra indicati, ma tali da non compromettere le finalità stesse dell'art. 1 del D. Lgs. 152/99;

- **zone di attenzione:** definite in funzione della caratterizzazione idrogeologica del territorio, è ammesso lo spandimento di liquami e letame in quantità non superiore ad un contenuto di azoto di 220 kg x ettaro e x anno, comprensivo di quello depositato dagli animali stessi, in modo da non compromettere le finalità stesse dell'art. 1 del D. Lgs. 152/99;
- **zone a bassa vulnerabilità e/o a vulnerabilità nulla:** lo spandimento dei liquami e dei letami è ammesso in quantità non superiore ad un contenuto di azoto di 340 kg x ettaro anno.

7.1.3 Divieti di utilizzazioni dei letami

L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) nei boschi, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali stessi nell'allevamento allo stato brado;
- b) sulle rive dei laghi naturali ed artificiali;
- c) nelle aree di cava, ad esclusione di quelle soggetto al recupero e ripristino ambientale;
- d) nelle zone di tutela assoluta per le aree di captazione delle acque destinate al consumo umano, fatte salve le eccezioni previste nell'art. 21 del D. Lgs 152/99;
- e) nel periodo invernale dal 1° dicembre al 28 febbraio per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984, per i letami e i materiali ad essi assimilabili ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni (dal 1° novembre al 28 febbraio), ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.M. 7 Aprile 2006);
- f) sui terreni gelati, innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- g) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei Corpi Idrici Significativi (acque superficiali interne);
- h) entro 5 metri di distanza dalle sponde di tutti i corsi d'acqua con portata superiore a zero per 120 giorni/anno e non compresi al punto precedente (acque superficiali interne);
- i) terreni con pendenza media superiore al 15%, se non dotati di un'adeguata ed efficiente rete di regimazione delle acque superficiali;
- j) nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate ai sensi del punto 2.1 dell'allegato al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 contenente "Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione, da parte delle regioni delle aree a rischio idrogeologico";
- k) per le acque marino costiere entro 25 metri di distanza dall'arenile;
- l) entro 10 metri di distanza dai canali artificiali;
- m) entro 20 metri di distanza dagli acquedotti pubblici;
- n) nelle zone galvaniche, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto non inferiore ai 10 metri;
- o) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato;
- p) nelle aree di rispetto e di protezione dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano, (aree di captazione sorgenti degli acquedotti, vasche, ecc);
- q) entro 10 metri lineari dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei laghi;
- r) 5 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi così come individuati dalla Regione;

- s) in tutte le situazioni in cui l'Autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Nelle fasce di divieto di cui ai punti k, l m, n è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

7.1.4 Divieti di utilizzazione dei liquami e delle acque reflue agroalimentari

L'utilizzo dei liquami è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) entro 10 metri dalle sponde dei Corpi Idrici Significativi nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 152/1999. La fascia di divieto di spandimento dei liquami, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale di drenaggio;
- b) entro 10 metri di distanza dalle sponde di tutti i corsi d'acqua con portata superiore a zero per 120 giorni/anno e non compresi al punto precedente (acque superficiali interne);
- c) nelle aree carsiche non soggette a coltivazioni;
- d) in prossimità di strade e di centri abitati, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissioni di odori sgradevoli o vengono immediatamente interrati;
- e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- f) per le acque marino-costiere entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- h) nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate ai sensi del punto 2.1 dell'allegato al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 contenente "Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione, da parte delle regioni delle aree a rischio idrogeologico";
- i) nel periodo invernale dal 1° dicembre al 28 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente; dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
- j) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato;
- k) suolo innevato, gelato o saturo d'acqua;
- l) terreni con pendenza media superiore al 10%, che può essere incrementata al 15% in presenza di un'adeguata ed efficiente rete di regimazione delle acque superficiali sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di prescrizioni regionali volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
 - dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
- m) entro 10 metri di distanza dai canali artificiali;
- n) entro 20 metri di distanza dagli acquedotti pubblici;
- o) nelle aree di rispetto e di protezione dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano, (aree di captazione sorgenti degli acquedotti, vasche, ecc);

- p) entro 10 metri lineari dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei laghi;
- q) in tutte le situazioni in cui l'Autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- r) nei boschi ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado.

Nelle fasce di divieto di cui ai punti a, b, c, m, n e o è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

7.1.5 Tecniche di distribuzione

Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue devono assicurare:

- a) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
- b) l'uniformità di applicazione;
- c) il contenimento delle diffusioni, per deriva, di aerosol e del trasporto dell'effluente o delle relative acque di percolazione e delle acque reflue verso aree non interessate da attività agricola;
- d) il contenimento delle perdite per lisciviazione, ruscellamento e volatilizzazione.

7.1.6 Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento

Per ciascun insediamento zootecnico il quantitativo di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare un determinato valore espresso in termini di kg di azoto x ettaro x anno, definito nel precedente paragrafo 7.1.2. Tali apporti sono individuati sulla base della produzione di liquame e letame per tonnellata di peso vivo di bestiame allevato (secondo quanto indicato nella Tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. del 7 aprile 2006, di seguito riportata) ed al corrispondente quantitativo di azoto (kg) al campo al netto delle perdite così come indicato nella Tabella 2, di seguito riportata, dell'Allegato 1 al D.M. del 7 Aprile 2006.

L'utilizzazione degli effluenti di allevamento è resa possibile mediante comunicazione da presentare obbligatoriamente da parte del singolo titolare di allevamento all'autorità competente.

Tabella 1 Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. /giorno)
	(kg/capo)	(m3/t p.v. / a)	(t/t p.v./a)	(m3/t p.v./a)	
SUINI					
RIPRODUZIONE					
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato		44			
(almeno 1,5 m di larghezza)					
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				

• pavimento pieno (anche con corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche con corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. /giorno)
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. / a)	(t/t p.v./a)	(m ³ /t p.v./a)	
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			
• pavimento fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:	180				
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurale		37			
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8	6
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con riciclo		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box)	180	0,4	22	31,2	
Verri	250				
• con lettiera		0,4	22	31,2	

• senza lettiera	37				
SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				
• box a pavimenti pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. /giorno)
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. / a)	(t/t p.v./a)	(m ³ /t p.v./a)	
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni		55			
ricadenti sul pavimento sottostante					
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento s fine ciclo		37			
• box su lettiera			22	31,2	
ACCRESCIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg) 100	100				
Suino grasso da salumificio(86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria(31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31 ->160 kg)	90				
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
in box multiplo con corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato(almeno 1,5 di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. /giorno)
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. / a)	(t/t p.v./a)	(m ³ /t p.v./a)	
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
su lettiera					
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18	25,2	
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22	31,2	
BOVINI					
VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE					
• Stabulazione libera con paglia	600	9	26	34,8	5
• Stabulazione fissa senza paglia		33			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45	1
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19	5
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	15	19	5
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9	26	30,6	5
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		9	26	37,1	5
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI E BUFALINI ALL'INGRASSO					
• Stabulazione fissa con lettiera	300-350 ₍₁₎	5	22	29,9	5
• Stabulazione libera su fessurato	300-350 ₍₁₎	26			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350 ₍₁₎	13	16	27,4	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350 ₍₁₎	26			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350 ₍₁₎	16	11	13,9	5
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350 ₍₁₎	9	18	21,5	5
• stabulazione libera con paglia totale	300-350 ₍₁₎	4	26	30,6	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350 ₍₁₎	4	26	38,8	10
• svezzamento vitelli (0-6 mesi)	100	4	22	42,7	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22			
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91			
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55			
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27			
• stabulazione fissa con paglia	130	40	26	50,8	5

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. /giorno)
	(kg/capo)	(m3/t p.v. / a)	(t/t p.v./a)	(m3/t p.v./a)	
AVICOLI					
• ovaiole o pollastre in batterie di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre: 2,8)	1,8-2,0-0,7(2)	0,05	9,5	19	
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0(2)	0,1	7	17	
• ovaiole e pollastre in batterie d gabbie senza tecniche di disidratazione	1,8-2,0-0,7(2)	22			
• ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disisratazione della pollina nella fossa sottostante)	1,8-2,0(2)	0,15	9	18	
• pollastre a terra (num. di cicli/anno:2,8)	0,7	1,2	14	18,7	
• polli da carne a terra con uso di lettiera(numero di cicli/anno: 4,5)	1	1,2	14	18,7	
• faraone a terra con uso di lettiera	0,8	1,7	8	13	
• tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cilci /anno: 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5(3)	0,9	11	15,1	
CUNICOLI					
• cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6(4)	20			
• cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5-16,6(4)			13	
OVINI E CAPRINI					
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50(5)	7	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato fessurato	15-35-50(5)	16			
EQUINI					
• equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550(6)	5	15	24,4	

Tabella 2-Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame
	kg/ capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.(b)	26,4	101		
• stabulazione senza lettiera			101	
• stabulazione su lettiera				101

Suini: accrescimento/ingrasso^(b)	9,8	110		
• stabulazione senza lettiera			110	
• stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo)^(c)	83	138		
• fissa o libera senza lettiera			138	
• libera su lettiera permanente			62	76
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) ^(d)	36,0	120		
• libera in box su pavimento fessurato			120	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
• fissa con lettiera			26	94
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo(asportazione a fine ciclo)			61	59
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
• vitelli su pavimento fessurato			120	
• vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo) ^(e)	33,6	84		
• libera in box su pavimento fessurato			84	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
• fissa con lettiera			18	66
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo(asportazione a fine ciclo)			43	41
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
• vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo)^(f)	8,6	67	67	
• vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo)^(f)	8,6	67	12	55
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)^(g)	0,46	230		
• ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
• ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
• ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatotto)				230

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame
	kg/ capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Pollastre (peso vivo: 0,7 kg/capo)^(b)	0,23	328		
• pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			328	
• pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie(fossa profonda)				328
• pollastre a terra su lettiera				328
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)^(h)	0,25	250		
• a terra con uso di lettiera				250

Tacchini ^(h)				
• Maschi a terra con uso di lettiera(peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,49	165		165
• Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,76	169		169
Faraone (peso vivo: 1 kg/capo)^(h)	0,19	240		
• la terra con uso di lettiera				240
Cunicoli				
• fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v.: medio- 3,5 kg/capo)		143		143
• capo all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicapri 99				
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55
• su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini		69		
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48

Il limite di azoto totale per ettaro e per anno al campo può essere considerato come medio a livello aziendale solo nel caso in cui il rispetto dello stesso sia dimostrato nel Piano di Utilizzazione Agronomica.

- Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, le aziende zootecniche con una produzione annua superiore a 6.000 kg di azoto da effluenti zootecnici devono dimostrare l'equilibrio esistente tra fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e apporto alle stesse, attraverso uno specifico Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici;
- Le aziende zootecniche con una produzione annua compresa tra 3.000 e 6.000 kg di azoto da effluenti zootecnici, redigono un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma semplificata qualora almeno il 30% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano ricompresi nelle zone vulnerate e in fase di vulnerazione designate;
- L'utilizzazione agronomica delle acque reflue deve essere effettuata in dosi non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture;
- L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è consentita purchè sia garantito l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
- Per le acque reflue disciplinate dalla presente direttiva si possono prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

7.2 Fertilizzazione Azotata

7.2.1 Divieti di utilizzazione agronomica dei concimi azotati e degli ammendanti organici

La distribuzione dei fertilizzanti in campo è vietata nelle seguenti situazioni e periodi:

- entro 10 metri dalle sponde dei Corpi Idrici Significativi nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 152/1999. La fascia di divieto di spandimento dei liquami, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale di drenaggio;

- b) entro 5 metri di distanza dalle sponde di tutti i corsi d'acqua con portata superiore a zero per 120 giorni/anno e non compresi al punto precedente acque superficiali interne);
- c) per le acque marino-costiere entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- d) nel periodo invernale ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:
 - 90 giorni (dal 1 dicembre al 28 febbraio) per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984, per i letami e i materiali ad essi assimilati ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni (dal 1 novembre al 28 febbraio);
 - per liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, il divieto ha la durata di: 90 giorni (dal 1 dicembre al 28 febbraio) nei terreni con prati, cereali autunnovernalini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente; 120 giorni (dal 1 novembre al 28 febbraio) nei terreni destinati ad altre colture.
- e) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato;
- f) suolo innevato, gelato o saturo d'acqua;
- g) entro 10 metri di distanza dai canali artificiali;
- h) entro 20 metri di distanza dagli acquedotti pubblici;
- i) nelle aree di rispetto e di protezione dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano, (aree di captazione sorgenti degli acquedotti, vasche, ecc);
- j) entro 10 metri lineari dal limite degli invasi e degli alvei di piena ordinaria dei laghi.
- k) terreni con pendenza media superiore al 15%, se non dotati di un'adeguata ed efficiente rete di regimazione delle acque superficiali.

7.2.2 Dosi di applicazioni

La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Al fine di assicurare anche un adeguato controllo del rispetto di tale indicazione, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti nel Codice di Buona Pratica Agricola riportati nelle seguenti tabelle:

BASSO MOLISE – Concimazione azotata

Fabbisogni colturali per rese medie ettariali e dosi calcolate per la NBPA

COLTURA	Resa media t/ha	Fabbisogni Kg/ha (1)	Dose calcolata NBPA Kg/ha(2)
Erbacee (3)			
Frumento duro	5,0	175,0	136,0
Frumento tenero	5,5	165,0	128,2
Orzo	4,5	108,0	83,9
Farro	2,5	68,7	53,4
Avena	3,0	66,6	51,7
Barbabietola in asciutto	35,0	116,0	101,5
Barbabietola in irriguo	65,0	216,0	189,0
Girasole	3,5	116,6	102,0
Pomodoro	90,0	230,0	201,3
Arboree (4)			
Albicocco	12,0	120,0	105,0
Pesco	20,0	150,0	131,3
Susino	15,0	120,0	105,0
Vite	20,0	120,0	105,0
Olivo	7,0	100,0	87,5

Legenda:

(1) - I fabbisogni indicati per le colture erbacee sono quelli previsti dal "Codice nazionale di buona pratica agricola";

per le colture arboree si riportano i dati più frequentemente riportati in letteratura.

(2) - La dose calcolata per la NBPA è ottenuta attraverso un bilancio semplificato dell'Azoto (dose da apportare =

fabbisogno della coltura - apporti naturali (azoto derivante dalla fertilità del terreno + azoto lasciato dalla coltura precedente) - immobilizzazioni (per processi microbici e per adsorbimento sulla frazione argillosa del terreno) - perdite per lisciviazione; il bilancio è stato impostato considerando:

- un terreno di medio impasto, con un contenuto dell'1% di azoto totale e dell' 1,2% di sostanza organica;
- apporti naturali pari al 50% in media del fabbisogno (per processi di mineralizzazione della sostanza organica del terreno e per lasciti dovuti alla precessione colturale);
- perdite per lisciviazione pari al 15 % degli apporti naturali (ipotizzando una piovosità media autunno-invernale di 300 mm;
- una percentuale di immobilizzazione (per processi microbici e per adsorbimento sulla frazione argillosa del terreno), pari al 60% degli apporti naturali.

Tale bilancio è meno favorevole per le colture a ciclo primaverile-estivo (barbabietola, girasole, pomodoro) rispetto a quelle a ciclo autunno vernino (cereali), soprattutto in relazione agli apporti naturali (minori lasciti da parte delle colture autunno vernine che precedono); per tale motivo le dosi calcolate per la PAN delle colture a ciclo primaverile-estivo risultano percentualmente più prossime al fabbisogno rispetto alle colture a ciclo autunno vernino. Le colture arboree sono assimilate a quelle erbacee a ciclo primaverile-estivo.

(3) - Il frumento duro, la barbabietola in irriguo, il girasole e il pomodoro, nell'area del basso Molise, sono le colture annuali più diffuse e occupano la quasi totalità del territorio.

(4) - Tra le colture arboree, quelle più diffuse sono l'olivo e la vite.

BASSO MOLISE – Concimazione azotata

Fabbisogni colturali per rese medie ettariali e dosi calcolate per la NBPA

COLTURA	Resa media t/ha	Fabbisogni Kg/ha (1)	Dose calcolata NBPA Kg/ha(2)
Erbacee (3)			
Frumento duro	3,5	122,5	110,3
Frumento tenero	4,5	135,0	121,5
Orzo	3,5	84,0	75,6
Farro	2,5	68,7	61,8
Avena	3,0	66,6	59,9
Girasole	3,0	100,0	95,0
Pomodoro	60,0	153,3	145,6
Arboree (3)			
Albicocco	10,0	110,0	104,5
Pesco	17,0	110,0	104,5
Susino	10,0	100,0	95,0
Vite	10,0	100,0	95,0
Olivo	5,0	70,0	66,5

Legenda:

(1) - I fabbisogni indicati per le colture erbacee sono quelli previsti dal "Codice nazionale di buona pratica agricola";

per le colture arboree si riportano i dati più frequentemente riportati in letteratura.

(2) - La dose calcolata per la NBPA è ottenuta attraverso un bilancio semplificato dell'Azoto (dose da apportare = fabbisogno della coltura - apporti naturali (azoto derivante dalla fertilità del

terreno + azoto lasciato dalla coltura precedente) - immobilizzazioni (per processi microbici e per adsorbimento sulla frazione argillosa del terreno) - perdite per lisciviazione; il bilancio è stato impostato considerando:

un terreno di medio impasto, con un contenuto dell'1% di azoto totale e dell' 1,2% di sostanza organica;

apporti naturali pari al 40% in media del fabbisogno (per processi di mineralizzazione della sostanza organica del terreno e per lasciti dovuti alla precessione colturale);

perdite per lisciviazione pari al 20% degli apporti naturali (ipotizzando una piovosità media autunno-invernale di 500 mm;

una percentuale di immobilizzazione (per processi microbici e per adsorbimento sulla frazione argillosa del terreno), pari al 60% degli apporti naturali.

Tale bilancio è meno favorevole per le colture a ciclo primaverile-estivo (barbabietola, girasole, pomodoro) rispetto a quelle a ciclo autunno-vernino (cereali), soprattutto in relazione agli apporti naturali (minori lasciti da parte delle colture autunno vernine che precedono); per tale motivo le dosi calcolate per la PAN delle colture a ciclo primaverile-estivo risultano percentualmente più prossime al fabbisogno rispetto alle colture a ciclo autunno-vernino. Le colture arboree sono assimilate a quelle erbacee a ciclo primaverile-estivo.

(3) - Nel centro e alto Molise, la coltura erbacea di gran lunga più diffusa è il frumento duro; tra le arboree, l'olivo e la vite.

Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerate e in fase di vulnerazione designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica.

8 CARATTERISTICHE DELLO STOCCAGGIO E DELL'ACCUMULO DEI MATERIALI

8.1 Criteri generali

Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami e dei letami al suolo agricolo devono dotarsi di idonei contenitori e platee adeguate per lo stoccaggio, la maturazione e la stabilizzazione dei liquami e dei letami prodotti, realizzati nel rispetto di specifici requisiti tecnici di salvaguardia ambientale, per prevenire l'inquinamento delle acque e possibili rischi per la salute.

I trattamenti e le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28 comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/99 e delle piccole aziende agro-alimentari ad esse assimilate, sono finalizzati a garantire la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione.

Gli effluenti di allevamento e le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/99 e dalle altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate, destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative e tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate, tenuto conto anche della piovosità media delle zone.

Il fondo e le pareti degli impianti di stoccaggio dovranno essere costituiti in materiale naturale o artificiale tale da assicurare un'adeguata impermeabilizzazione prevedendo un franco tra il fondo ed il tetto della falda tale da evitare rischi di inquinamento delle acque.

Al fine di ridurre il volume dei liquami prodotti è necessario effettuare nell'allevamento un' oculata gestione dei consumi di acqua sia per le operazioni di abbeveraggio sia per quelle di lavaggio, nonché limitare l'esposizione alla pioggia delle superfici di allevamento e stoccaggio degli effluenti. A tal fine i nuovi allevamenti e gli allevamenti in ristrutturazione devono privilegiare l'adozione di sistemi di raccolta e di trattamento degli effluenti atti, fin dalla produzione, a concentrare e a stabilizzare la sostanza organica contenuta negli stessi.

I trattamenti degli effluenti di allevamento devono essere finalizzati ad agevolare la loro gestione agronomica, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per la loro distribuzione.

8.2 Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili.

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio sarà munita, su non più di tre lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e provvista di idoneo sistema di raccolta e convogliamento allo stoccaggio dei liquidi di sgrondo.

La platea dei materiali palabili deve essere dimensionata per una capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabilito ed al periodo in cui l'allevamento non è al pascolo, non inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiera possono essere direttamente stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo purché gli stessi siano protetti dalle infiltrazioni delle acque meteoriche.

Per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Per i contenitori esistenti, l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Programma d'azione.

Il calcolo della superficie della platea dovrà essere funzionale al tipo di materiale stoccato; di seguito si riportano i valori, per i diversi materiali palabili, per i quali dividere il volume di stoccaggio richiesto al fine di ottenere la superficie della platea:

- 2 per il letame;*
- 2 per le lettiera esauste degli allevamenti cunicoli;*
- 2 per la lettiera esausta degli allevamenti avicoli;*
- fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;*
- 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento;*
- 1 per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;*
- 1,5 per i compost da letami e/o da materiali ad essi assimilati.*
- 3,5 per i prodotti palabili come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di preessiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.*

Sono da considerare utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano adeguatamente impermeabilizzate; ai fini quindi della valutazione di tale capacità, il calcolo del volume stoccato si effettua considerando altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli e di 0,30 metri per tutte le altre specie.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (cfr. paragrafo successivo).

8.3 Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili

Gli stoccaggi dei materiali non palabili dovranno essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche quando tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquidi da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte (quali zone di esercizio esterne, platee di stoccaggio dei materiali

palabili), fatta eccezione per le acque provenienti da tetti e tettoie che devono essere opportunamente deviate. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana deve inoltre tenere conto delle precipitazioni medie e di un minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale. Opportune attenzioni dovranno essere rivolte alla corretta posa in opera dei materiali.

Ove si faccia eccezionalmente ricorso a contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 1 \times 10^{-7}$ cm/s il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. I contenitori in terra dovranno essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio o ampliamento di quelli esistenti, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici dovrà avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Allo stesso modo, nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da favorire le strutture a pareti verticali.

Al fine di evitare rischi di cedimenti strutturali e di facilitare le operazioni di omogeneizzazione del liquame, il volume massimo dei singoli contenitori di stoccaggio di nuova costruzione deve essere non superiore a 5.000 m³; i contenitori di nuova costruzione di volume superiore ai 2.000 m³ dovranno essere dotati di idoneo sistema di premiscelazione dei liquami stessi.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento tabulato ed al tempo di stabulazione, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

- 90 giorni per allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;
- 150 giorni per allevamenti di bovini da latte in assenza degli assetti colturali previsti nel punto precedente e in presenza di tipologie diverse di allevamento diverse da quelle del punto precedente;
- 150 giorni per tutti gli altri allevamenti.

Per i nuovi allevamenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. Per gli allevamenti esistenti che necessitano di adeguamento dei tempi minimi di stoccaggio la misura dell'utilizzo delle fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati al fine dell'adeguamento è fissata nel 50% del volume disponibile, con un franco di 50 centimetri.

8.4 Stoccaggio delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'Art. 28 comma 7 del D.Lgs 152/99

Alla produzione complessiva di liquidi da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici coperte e delle superfici scoperte e delle acque di lavaggio delle aree esterne. Le norme riguardanti lo stoccaggio devono prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Le caratteristiche del sistema di stoccaggio delle acque reflue sono assimilate a quanto già esposto per gli effluenti zootecnici.

I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che ne fa uso purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti, e la loro capacità minima deve essere pari al volume di acqua reflua prodotta nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 1 marzo dell'anno successivo.

Poiché la produzione delle acque reflue vitivinicole è normalmente concentrata in alcuni periodi dell'anno come la vendemmia e i travasi primaverili, lo stoccaggio minimo deve garantire che il quantitativo di acque reflue prodotte in corrispondenza del momento di massima produzione delle stesse sia conservato per un tempo minimo di 90 giorni.

Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche e climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio sopra indicate.

8.5 Accumulo temporaneo dei letami

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati ai letami, è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti interessati.

L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a 5 metri le scoline, a 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, a 40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione nonché delle zone umide individuate dalla Convenzione di Ramsar.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agrario solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito della stessa annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere direttamente stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di accumuli in campo purché gli stessi siano protetti dalle infiltrazioni delle acque meteoriche.

Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento.

8.6 Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato ai sensi dell'allegato 7 parte A IV del decreto legislativo 152/99, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:

- *alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa;*
- *all'apporto di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;*
- *all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento e acque reflue;*
- *all'aggiunta di composti di azoto provenienti dal riutilizzo irriguo di acque reflue depurate di cui al decreto 12 giugno 2003, n. 185 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, da fertilizzanti di cui alla legge n. 748 del 1984 e da fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992;*
- *all'azoto da deposizione atmosferica;*

8.7 Comunicazione e trasporto

L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e' soggetta alla presentazione alla Regione Molise, in quanto autorità competente della comunicazione ed alla compilazione del PUA secondo le modalità definite all'allegato V del DM 7 aprile 2006.

L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 1999 è soggetta alla presentazione alla Regione Molise, della comunicazione di cui all'allegato IV parte B del DM 7 aprile 2006.

Il legale rappresentante dell'azienda trasmette la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 che deve pervenire alla Regione Molise almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e rinnova la medesima ogni cinque anni, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni destinati all'applicazione.

Gli atti o i provvedimenti che alla data di entrata in vigore del DM 7 Aprile 2006 abilitano all'effettuazione dell'utilizzazione agronomica restano validi sino alla loro scadenza. Al fine della conformità alle disposizioni del presente decreto, la Regione Molise richiede integrazioni agli atti o ai provvedimenti in corso di validità.

In assenza degli atti o dei provvedimenti di cui sopra, il legale rappresentante dell'azienda in cui viene già effettuata l'utilizzazione agronomica, procede all'invio di una comunicazione alla Regione, conformemente alla vigente normativa entro un anno dalla data di entrata in vigore del DM 7 aprile 2006.

Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e spandimento di effluenti siano suddivise fra più soggetti, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, la Regione Molise disciplina la forma di comunicazione per i diversi soggetti interessati, in funzione delle specifiche attività, ferme restando le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.

Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al punto 1. Per tali tipologie di aziende, la Regione Molise, comunque, definisce i casi in cui l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato carico zootecnico territoriale.

Il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e' assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 20 del DM 7 aprile 2006.

8.8 Controlli in zone vulnerabili

Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali individuate, ai sensi della parte A I dell'allegato 7 del decreto legislativo 152/99, la Regione Molise, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia dei Programmi di azione adottati nelle zone vulnerabili. La Regione Molise ai fini della verifica dell'efficacia dei Programmi di azione, può fare riferimento, in via orientativa, all'allegato VIII del DM 7 aprile 2006.

La Regione Molise predispose un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al DM 7 aprile 2006 periodicamente all'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999. La Regione Molise individua i limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali. La Regione Molise prevede altresì forme di

registrazione, da parte delle aziende, delle operazioni di applicazione al suolo, utili allo svolgimento dei controlli di cui al punto 3.

La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al punto 4 e' finalizzata all'accertamento: della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda; del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.

L'autorità competente effettua sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
- presenza delle colture indicate;
- rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

La Regione Molise tiene anche conto delle procedure di controllo di cui all'art. 33, comma 1 del DM 7 aprile 2006.

8.9 Formazione e informazione degli agricoltori

La Regione Molise, tenuto conto delle disposizioni di cui al DM 7 aprile 2006, individua ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 152/99, interventi di formazione e informazione sui Programmi di azione e sul CBPA, con l'obiettivo di:

- far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
- formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;
- mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende; promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei Sistemi di Gestione ambientale.

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento)

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n. 61);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009. Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE (GU n. 95 del 24 aprile 2009, S.O. n.61).

Recepimento regionale)

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 347 del 04/04/2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) n. 12 del 01/06/2005, concernente l'individuazione delle ZPS.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 31/05/2005, pubblicata sul BURM n. 20 del 01/08/2005, riguardante l'affidamento alla Società Botanica Italiana di un Progetto di ricerca per la cartografia CORINE LAND COVER e la distribuzione nei Siti Natura 2000 del Molise degli Habitat e delle specie vegetali ed animali di interesse comunitario. Tale studio è indispensabile e propedeutico all'assunzione di eventuali misure di conservazione ed alla elaborazione dei piani di gestione, laddove necessari.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 5 maggio 2008, pubblicata sul BURM n. 12 del 31/05/2008, riguardante la conclusione e l'approvazione delle risultanze del progetto di ricerca effettuato dalla Società Botanica Italiana.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 889 del 29 luglio 2008, pubblicata sul BURM n. 22 del 16/09/2008, di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 486 dell'11 maggio 2009, pubblicata sul BURM n. 12 del 1/06/2009, concernente la valutazione d'incidenza nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nella Regione Molise

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, si applicano a livello di azienda agricola le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- Ordinanza del Ministero della salute del 12 aprile 2008 (GUCE 16 giugno 2008 n. 139)

Recepimento regionale)

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 4956 del 13 dicembre 1996, pubblicata sul BURM n. 7 del 1 aprile 1997 concernente “indicazioni per l’applicazione sul territorio nazionale del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317” e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 gli impegni applicabili a livello delle aziende agricole con allevamenti suinicoli, sono quelli di seguito indicati:

A.: COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO DELL’AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) preferibilmente entro il mese di marzo nel registro aziendale ed in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio e BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni).

Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/1997.

Articoli 4 e 7.

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”;

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 gli impegni applicabili a livello delle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini, sono quelli di seguito indicati:

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;

- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
 - D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 - D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
 - D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.
-
- E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA
 - E.1 Compilazione del modello 4;
 - E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
 - E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 gli impegni applicabili a livello delle aziende agricole con allevamenti ovicaprini, sono quelli di seguito indicati:

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;

- o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDN delle marche auricolari individuali dei capi;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;

ELENCO “B”

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Articolo 3.

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale)

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 22/03/2002 pubblicata sul BURM n. 8 del 30/04/2002.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 16/02/2009 pubblicata sul BURM n. 5 del 16/03/2009.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1247 del 21/12/2009;

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 gli impegni applicabili a livello delle aziende agricole i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, sono quelli stabiliti ai sensi del D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - documentazione d'acquisto costituita da:
 - o fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità
 - o nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
 - disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
 - moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11 è considerata condizione necessaria per il rispetto del presente Atto; pertanto, l'inosservanza di questo impegno viene considerata una non conformità esclusivamente per l'Atto B11.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento)

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale)

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 01/03/2005 pubblicata sul BURM n. 8 del 16/04/2005, concernente il piano regionale di controllo dei residui negli animali e negli alimenti di origine animale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 08/04/2008 pubblicata sul BURM n. 15 del 01/07/2008: "Piano Regionale 2008 per la ricerca dei residui negli animali e negli alimenti di origine animale in applicazione del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche e integrazioni".
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 02/02/2009 pubblicata sul BURM n. 4 del 28/02/2009 concernente il recepimento del Piano Nazionale 2009 per la ricerca dei residui negli animali e negli alimenti di origine animale in applicazione del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 gli impegni applicabili a livello delle aziende agricole sono quelli contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari

contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*attuato in particolare da:

- Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Applicazione)

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);

- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

Applicazione regionale)

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1700 del 6 dicembre 2005 pubblicata sul BURM n. 41 del 31 dic 2005): Reg. (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 - Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni autonome sul documento recante “Linee guida ai fini della rintracciabilità” degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 336 del 21 marzo 2006 pubblicata sul BURM n. 14 del 16/05/2006: Piano Nazionale 2006 per la ricerca dei residui negli animali e negli alimenti di origine animale in applicazione del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 505 del 21 aprile 2006 pubblicata sul BURM n. 22 del 01/08/2006: Linee Guida regionali in materia di applicazione del Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 settembre 2003 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 12 maggio 2006 pubblicata sul BURM n. 15 del 01/06/2006: Intesa del 15 dicembre 2005 (Repertorio atti n. 2395) tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano. Recepimento e disposizioni regionali.
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1303 del 30 dicembre 2009 inerente l'approvazione del Piano Regionale Pluriennale Integrato 2010-2012.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 gli impegni applicabili a livello delle aziende produttrici sono i seguenti.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;

² Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

³ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁴ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;

⁴ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

- iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto **3.d.i** deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a. *ii ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Attuazione regionale)

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 08/04/2004, pubblicato sul BURM n. 10 del 15/05/2004 “Sorveglianza nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) – piano regionale sui capi ovini e caprini morti od abbattuti-”.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 si applicano gli impegni previsti dal Regolamento sopra citato.

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3.

Recepimento)

- Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).

Recepimento regionale)

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 5294 del 09/11/1992, pubblicata sul BURM n. 27 del 31/12/1992, concernente la costituzione del comitato regionale per la zooprofilassi nonché controllo dell'AFTA epizootica e delle altre malattie della lista dell'O.I.E;

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 si applicano gli impegni previsti dall'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3.

Recepimento)

- D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (G.U. n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale)

- Deliberazione della Giunta regionale n. 385 del 11/04/2005, pubblicata sul BURM n. 12 del 01/06/2005, recante il piano regionale di sorveglianza della malattia vescicolare del suino (MVS) e di sorveglianza della peste suina classica (PSC);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1173 del 04/12/2009 pubblicata sul BURM n. 3 del 01/02/2010 recante adozione del Piano Regionale di controllo della malattia vescicolare del suino (MVS) e di sorveglianza della Peste suina classica (PSC) per l'anno 2010

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicapri;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento)

- Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante “Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini” (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, le aziende devono rispettare l’art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003, che consiste nell’obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO “C”

CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 7 dell’11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999;

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento)

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004)

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni .

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.

Recepimento)

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.